STUDIO LEGALE
avv. COSIMO FRANCIOSO
avv. IACOPO MALAGUGINI
dott. proc. GIOVANNI SERTORI
dott. LUIGI DE ANDREIS
20122 MILANO - Via Cesare Battisti n. 4
Telefoni 54.64.442 - 55.12.852

PRETURA DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 28 legge 20.5.1970 n. 300

promosso da

FIM - FEDERAZIONE ITALIANA METALMECCANICI del Comprensorio di Milano, in persona del Commissario in carica Vito Milano, con sede in Milano, via Tadino;

FIOM - FEDERAZIONE OPERAI IMPIEGATI METALLURGICI del Comprensorio di Milano, in persona del Segretario territoriale in carica Giovanni Perfetti. con sede in Milano, c.so di Porta Vittoria, 43 rappresentati, assistiti e difesi per procura a margine del presente atto dagli avv.ti Iacopo Malagugini e Mario Fezzi ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Milano, via Cesare Battisti, 4

-RICORRENTI -

contro

I.B.M. S.E.M.E.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Milano, via G. Fara, 35

- CONVENUTA -

C.C.N.L. metalmeccanici privati.

* * *

IBM - DIRITTI SINDACALI DI INFORMAZIONE E DI CONTRATTAZIONE SUL LAVORO STRAORDINARIO

1. La presente causa ha per oggetto la sistematica violazione da parte della Società convenuta I.B.M. S.E.M.E.A. s.r.l. (che dal 27.9.1990 ha incorporato la I.B.M. ITALIA s.p.a.)

delle norme legali e contrattuali che regolamentano il ricorso al lavoro straordinario, con particolare riferimento alle norme che attribuiscono alle Rappresentanze Sindacali Aziendali diritti di informazione e di contrattazione in materia.

Gli stabilimenti IBM interessati sono quelli di: Milano, Segrate e Basiano (dove lavorano complessivamente n. 5.000 addetti circa).

2. In particolare vengono denunciate le seguenti violazioni normative:

a) sistematica omissione di qualsiasi *preventiva comunicazione* alle RSA del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario nel corso della settimana (da lunedì a venerdì), in violazione di quanto dispone in materia il CCNL di settore (metalmecc. privati);

b) mancata *contrattazione* preventiva con le RSA delle prestazioni di lavoro straordinario disposte nella giornata di sabato, ancora in violazione del CCNL (ovviamente con riferimento ai reparti ed ai lavoratori per i quali normalmente tale giornata non è lavorativa); pretesa aziendale di prestazioni di lavoro straordinario al sabato per esigenze aziendali prive dei requisiti di eccezionalità che soli legittimano, per legge e per CCNL, il ricorso a tale tipo di prestazioni;

c) insufficienza delle *comunicazioni* aziendali *a consuntivo* sul lavoro straordinario effettuato nel trimestre precedente, prive della analitica indicazione del nominativo

dei lavoratori interessati e della quantità di lavoro straordinario effettuata da ciascuno di essi (con conseguente impossibilità di verifica del rispetto dei limiti massimi individuali di esigibilità del lavoro straordinario);

d) sistematico mancato rispetto dell'accordo aziendale 16.11.1979 che attribuisce ai dipendenti chiamati ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario *notturno* (tra le ore 22,00 e le ore 7,00) il diritto a fruire entro uno o tre mesi di tante ore di permesso non retribuito quante sono state le ore di straordinario notturno prestate.

* * *

3. LE NORME DI RIFERIMENTO

Premesso che presso la Società convenuta (che - come sopra esposto - occupa ben più di duecento dipendenti) si pratica la c.d. settimana corta, con distribuzione delle 40 ore di lavoro settimanale ordinario dal lunedì al venerdì (8 ore al giorno), la materia del ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è regolata dall'art.8 della disciplina speciale - parte 1° del CCNL 18.1.1987 di settore per gli operai e - in modo identico - dall'art. 7 della Disciplina Speciale - parte 3° per gli impiegati (tale normativa non è stata modificata dal recente rinnovo del CCNL di settore).

Altre disposizioni, peraltro integralmente trasfuse negli articoli citati, si trovano al punto 5 del Protocollo 1.9.1983 allegato all'art.5 della Disc. Generale, parte 3°

dello stesso CCNL del 1987 (trattasi della normativa sulle 32 ore di c.d. "quota esente" da informazione e contrattazione preventive con le RSA, sulla quale v. oltre).

Tali disposizioni definiscono lavoro straordinario, ai fini contrattuali, quello prestato "dopo l'orario giornaliero" fissato contrattualmente, vale a dire il lavoro prestato oltre le 8 ore giornaliere ed oltre le 40 ore settimanali.

Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale.

I limiti quantitativi di straordinario esigibile da ogni singolo lavoratore sono: non più di due ore al giorno (con l'eccezione del sabato: v. qui di seguito) e di otto ore la settimana e di 150 ore annue pro capite.

Lavoro straordinario al sabato: fermo restando il limite massimo settimanale di 8 ore di straordinario esigibile, bisogna distinguere tra prestazioni richieste "da esigenze di riparazione e manutenzione" e "altri casi", cioè prestazioni richieste per esigenze produttive. Nel primo caso l'Azienda può disporre il lavoro straordinario, anche oltre le due ore fissate come limite per le altre giornate, senza particolari oneri (eccettuato, come vedremo, quello della preventiva informazione alle RSA). Nel secondo caso, invece, l'Azienda deve concordare il ricorso alle prestazioni straordinarie con le RSA.

Obbligo di preventiva informazione alle RSA: "salvo casi eccezionali e imprevedibili" la Direzione aziendale è tenuta a dare informazione preventiva del lavoro straordinario alle RSA, di norma in apposito incontro.

Per lo straordinario produttivo al sabato, come appena visto, l'obbligo della preventiva informazione è assorbito in quello del preventivo accordo.

La c.d."Quota Esente": nei confronti di ogni singolo dipendente l'Azienda può disporre "prestazioni individuali di lavoro straordinario di produzione" per un massimo di 32 ore annue (fermi restando i limiti annui) senza essere tenuta a darne preventiva informazione alle RSA o, nel caso richieda tali prestazioni di sabato, senza necessità del preventivo accordo delle stesse.

Peraltro, proprio per consentire alle RSA di verificare il corretto utilizzo da parte dell'Azienda delle c.d."Quote Esenti", le Direzioni di stabilimento sono tenute a comunicare alle RSA ogni quadrimestre le ore di lavoro straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette "quote esenti" di straordinario.

* * *

Il sistema di informazione così delineato dal CCNL dovrebbe - pare - mettere sistematicamente in grado le RSA di controllare le quantità di prestazioni di lavoro straordinario disposte dall'Azienda: attraverso l'informazione preventiva di norma e, nel caso di utilizzo delle c.d."Quote Esenti", attraverso la informazione a consuntivo quadrimestrale.

* * *

I FATTI

4. LAVORO STRAORDINARIO INFRASETTIMANALE (dal lunedì al venerdì).

Presso gli stabilimenti IBM di Milano/Segrate/Basiano viene effettuato costantemente, da anni e mese per mese, un ingente quantitativo di lavoro straordinario (cfr. doc. 4).

L'IBM fornisce alle RSA, ogni trimestre, i dati relativi alla quantità *complessiva* del lavoro straordinario effettuato nel trimestre precedente da ogni settore aziendale, con specificazione del numero delle persone coinvolte (cfr. doc. .. cit.).

Trattasi dunque di informazione *non preventiva*, bensì *successiva*, e *non analitica*, nel senso che non viene specificato nè il nominativo dei lavoratori coinvolti, nè la quantità individuale di lavoro straordinario offerto.

Il che impedisce alle RSA, titolari dei diritti di informazione in questione, di esercitare una puntuale verifica sul rispetto dei limiti individuali (giornalieri, settimanali e annuali) di lavoro straordinario esigibile da ogni singolo addetto, di verificare il rispetto aziendale della normativa sulla c.d. "quota esente" (sul punto v. anche più oltre), e di elaborare con piena cognizione di causa le proprie rivendicazioni in materia, ad es., di incremento degli organici al fine di ridurre (almeno entro i limiti contrattuali) il ricorso al lavoro straordinario e di estendere l'occupazione.

5. LAVORO STRAORDINARIO AL SABATO

5.1 Come sopra ricordato, il CCNL dei metalmeccanici privati fissa i seguenti limiti massimi di ore di lavoro straordinario esigibili da ogni singolo dipendente: 2 ore al giorno, 8 ore la settimana e 150 ore l'anno.

L'unica giornata della settimana nella quale il CCNL consente al datore di pretendere più di 2 ore di lavoro straordinario è il sabato, alle seguenti condizioni: che si tratti pur sempre di lavoro straordinario, cioè non rientrante nella normale programmabilità dell'attività aziendale, e che il lavoratore interessato non abbia già "consumato" nel corso della settimana la quantità massima di ore di lavoro straordinario esigibili (in quanto rimane *comunque* fermo il limite massimo delle 8 ore settimanali).

A queste condizioni, il datore di lavoro che intenda disporre prestazioni di lavoro straordinario al sabato (giornata non lavorativa) deve di norma raggiungere un preventivo accordo con le RSA; tale preventivo accordo non è richiesto dal CCNL solo nel caso in cui il lavoro straordinario di sabato sia richiesto "*da esigenze di riparazione e manutenzione*", permanendo in tale caso il meno oneroso obbligo della preventiva informazione.

5.2 Ebbene, la Società convenuta, in tutti i settori e reparti degli stabilimenti più sopra già indicati (Milano/Segrate/Basiano), ha sempre disposto con notevole frequenza prestazioni di lavoro straordinario nella giornata di sabato senza alcun preventivo accordo con le RSA (limitandosi in tali casi la Società a fornire alle RSA

soltanto una comunicazione preventiva, di norma nel tardo pomeriggio del venerdì immediatamente precedente, con la indicazione soltanto del *numero* dei lavoratori comandati per reparto o settore senza specificazione dei rispettivi nominativi, e delle ore di straordinario richieste; cfr. doc. 6).

A titolo esemplificativo ciò si è verificato, ultimamente, nei seguenti sabati: 30 giugno 1990, 7, 14, 21 luglio 1990, 11, e 25 agosto 1990, 22 e 29 settembre 1990, 6 ottobre 1990, 17 e 24 novembre 1990, 22 e 29 dicembre 1990, 19 e 26 gennaio 1991 (cfr. doc. 6 cit.).

5.3 La motivazione addotta dalla IBM a giustificazione della richiesta del lavoro straordinario al sabato a volte è legata ad attività varie, a volte "è relativa al settore SC (Servizio Clienti) per interventi di manutenzione e riparazione e supporto, oltre a manutenzione stabili".

5.4 Peraltro l'attività di manutenzione e riparazione e supporto delle apparecchiature informatiche vendute alla clientela costituisce specifico oggetto della normale attività della IBM, che sottoscrive all'uopo i relativi contratti di assistenza e di manutenzione.

5.5. Ne consegue che, rispetto a tale attività, difetta assolutamente il requisito della eccezionalità e della imprevedibilità degli interventi che può giustificare la pretesa di prestazioni di lavoro straordinario (che, per CCNL, "deve avere carattere eccezionale").

E peraltro la norma contrattuale sul lavoro straordinario nella giornata di sabato, laddove fa riferimento (per escludere l'onere datoriale del preventivo accordo con le RSA) alle "esigenze di riparazione e manutenzione", chiaramente rimanda ad un qualche accadimento *patologico* che ha alterato la normale organizzazione del lavoro e che, appunto nella sua eccezionalità (intesa quale *accidente non programmabile*), giustifica il ricorso a prestazioni *str*aordinarie.

5.6 Ne consegue che: le prestazioni straordinarie pretese dalla IBM nella giornata di sabato per *normali e programmabili (e programmati)* interventi di assistenza e manutenzione alla clientela si pongono aldifuori, e in violazione, del CCNL, difettando il requisito della eccezionalità; e la loro legittimità è comunque subordinata al *preventivo accordo* con le RSA, non sussistendo l'esimente delle esigenze di manutenzione e riparazione che il CCNL, attraverso il combinato disposto delle varie parti degli articoli in commento (art. 8 D.S., sez 1a e art. 7 D.S. sez. 3a), chiaramente riferisce a patologie interne alla organizzazione del lavoro.

Analogamente, le altre esigenze che hanno determinato il ricorso al lavoro straordinario al sabato hanno carattere di assoluta normalità, essendo relative alla tipica attività aziendale.

6. <u>INSUFFICIENZA ED INADEGUATEZZA DELLE COMUNICAZIONI TRIMESTRALI A CONSUNTIVO SUL LAVORO STRAORDINARIO SVOLTO.</u>

Sul punto già si è detto sopra al paragrafo 4.

L'informazione che l'IBM fornisce ogni trimestre alle RSA non è idonea a soddisfare il diritto di queste ultime ad una tempestiva e puntuale conoscenza della quantità di lavoro straordinario svolto nel trimestre da ogni singolo lavoratore.

Che l'informazione (sia quella preventiva che quella successiva) prevista dal CCNL di settore debba essere analitica e nominativa (vale a dire relativa ad ogni singolo dipendente), lo si ricava agevolmente dal testo della normativa specifica del contratto stesso.

Si è detto, infatti, che il CCNL fissa dei limiti *individuali* di esigibilità del lavoro straordinario: 2 ore al giorno, 8 ore la settimana, 150 ore l'anno.

Inoltre il datore di lavoro metalmeccanico può pretendere fino ad un masssimo di 32 ore di prestazioni straordinarie di produzione *da ogni singolo addetto* senza doverne preventivamente informare le RSA ovvero, a seconda dei casi, senza dovere raggiungere con esse un preventivo accordo (c. d. *Quota Esente*).

Per consentire alle RSA di verificare, sia pure a posteriori, il corretto utilizzo da parte del datore della *Quota Esente*, il CCNL prevede che quest'ultimo debba periodicamente fornire alle prime delle comunicazioni che contengano i dati informativi necessari.

Infine, se si considera che il ricorso alla *Quota Esente* non autorizza comunque il datore a pretendere da ogni singolo addetto prestazioni di lavoro straordinario oltre i limiti giornalieri e settimanali fissati dal contratto, appare chiaro che anche in tale caso l'unica informazione che consenta di verificare il rispetto di tali limiti è quella *analitica e individuale.*

In altre parole, le comunicazioni del lavoro straordinario che si intende richiedere ai dipendenti o che già è stato preteso, devono indicare analiticamente la quantità di ore di lavoro straordinario richieste o pretese da ogni singolo addetto.

Solo questa informazione consente alle RSA di verificare se, per ogni singolo dipendente, siano stati rispettati i limiti massimi di prestazione esigibile in un giorno, in una settimana e in un anno, se al sabato possano ancora pretendersi da quel dipendente prestazioni straordinarie e in che misura (dipendente dalla quantità di straordinario già effettuato nel corso della settimana), se per quel dipendente la *quota esente* sia stata consumata integralmente o solo in parte.

Che la informazione sul lavoro straordinario prevista dal CCNL del settore metalmeccanico debba rispondere a questi requisiti è già stato detto dalla giurisprudenza: recentemente da Pr. Milano 7.12.1989, Lavoro 80 1990, pag. 57, e prima da Cass. 3/10/88 n. 5320 e da Cass. 27/5/82 n. 3263.

7. SISTEMATICA VIOLAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE 16.11.1979 SUL DIRITTO A PERMESSI NON RETRIBUITI PER I LAVORATORI CHE ABBIANO PRESTATO LAVORO STRAORDINARIO NOTTURNO (ore 22,00 - 7,00).

L'accordo in questione è molto esplicito: "Con decorrenza 1.11.1979 il personale che effettua lavoro straordinario nel periodo compreso tra le ore 22.00 e le ore 7.00 ... deve fruire di un permesso non retribuito di durata pari al numero di ore lavorate in straordinario" nel periodo considerato, secondo le seguenti modalità: "personale addetto ai CED di Segrate: entro 1 mese dalla data della prestazione straordinaria; personale di altre unità: entro 3 mesi".

Dalle comunicazioni trimestrali a consuntivo che l'IBM invia alle RSA degli stabilimenti di Milano/Segrate/Basiano emerge che, sistematicamente, l'accordo in questione viene disatteso dalla Società.

In particolare il saldo fra le ore di lavoro straordinario notturno fatto effettuare ai lavoratori e le ore di permessi non retribuiti fatte loro recuperare è sempre negativo: le ore di permesso non retribuito, maturate in dipendenza dello straordinario prestato, sistematicamente non vengono fatte recuperare dalla IBM, se non in misura assai parziale.

E questo nonostante le puntuali e reiterate proteste e diffide delle RSA.

Sul punto, per una esatta percezione delle dimensioni del fenomeno, rinviamo all'esame dei prospetti trimestrali sul lavoro straordinario forniti dalla Società (relativi al

periodo gennaio 1987 - sett. 1990) ed alla lettura delle lettere di protesta/diffida inviate dalla RSA di Milano-Segrate-Basiano (a firma normalmente di Alfio Riboni) alla Direzione Relazioni Industriali (si producono le lettere dal 30.9.1981 al 27.8.1990).

In tale sede non interessa la analitica esposizione delle innumerevoli occasioni nelle quali la Società non ha rispettato l'accordo 16.11.1979 (peraltro ogni comunicazione trimestrale prodotta evidenzia la violazione qui denunciata), ma pare sufficiente denunciare e documentare la realtà e l'entità complessiva del fenomeno, che integra sicuramente gli estremi di una violazione dell'accordo non occasionale ed episodica, ma assolutamente sistematica.

* * *

Quanto sopra esposto in fatto, si osserva

IN DIRITTO

Il comportamento aziendale sopra denunciato integra gli estremi del comportamento antisindacale sanzionato dall'art. 28 S.L.

Depongono a favore di tale conclusione le seguenti considerazioni:

a) i diritti di informazione, preventiva e consuntiva, sul lavoro straordinario previsti dal CCNL sono propri in via immediata e diretta delle RSA (Cass. 27.2.1982 n. 3263), alla tutela del cui interesse sono preordinate (Pr. Milano 7.12.1989 cit.);

b) il disconoscimento di quei diritti da parte aziendale priva oggettivamente le RSA, e tramite queste anche i Sindacati ricorrenti, di uno strumento indispensabile per poter svolgere

seriamente la funzione e la attività sindacale (nella specie: di tutela dei diritti dei singoli lavoratori a non dover rendere prestazioni straordinarie oltre i limiti massimi e fuori dalle condizioni di legittimità previsti dal CCNL, e di elaborazione di piattaforme e/o strategie sindacali per l'allargamento dell'occupazione, o per una diversa organizzazione del lavoro, ecc.);

c) la sistematicità della violazione aziendale, assolutamente non episodica nè occasionale, configura le varie e reiterate inadempienze della Società come una condotta uniforme e assolutamente consapevole, frutto di precise scelte della dirigenza aziendale;

d) quanto fin qui detto vale anche per la violazione dell'accordo 16.11.1979 sul lavoro straordinario notturno e sui permessi non retribuiti di recupero. Anche in tale caso la sistematicità delle violazioni, del tutto sorde alle numerosissime lettere di diffida della RSA, convince della volontarietà del comportamento della IBM.

Sulla base di tali premesse, non è possibile negare la natura antisindacale della condotta aziendale sopra denunciata, oggettivamente e soggettivamente diretta a limitare pesantemente l'attività sindacale, sia tramite la sistematica negazione delle informazioni strumentali all'esercizio dell'attività stessa, sia tramite il sistematico disconoscimento di un accordo sindacale e quindi della stessa rappresentatività sindacale, fortemente messa in crisi nei confronti dei lavoratori che da quell'accordo avrebbero dovuto ricevere tutela. Oltrettutto scopo dell'accordo

del nov. 1979 è anche quello di limitare, non solo sul piano individuale, il ricorso al lavoro straordinario, ancora una volta a favore dell'adozione di misure alternative sia in termini di diversa organizzazione del lavoro, sia in termini di ampliamento degli organici: il che corrisponde ad un preciso interesse del Sindacato.

Hanno riconosciuto recentemente la antisindacalità del comportamento datoriale che violi i diritti contrattuali di informazione delle RSA: Pr. Milano 8.6.1989, Lavoro 80 1989, 658, che ha confermato Pr. Milano 20.7.87 (decr.), ivi 1987, 959, Pr. Milano 28.10.1988, ivi 1989, 104.

In tema di antisindacalità della violazione di accordi collettivi v.: Pr. Roma 1.6.1989 e Pr. Roma 24.5.1989, Lavoro 80 1989, 651, con nota.

* * *

Tutto quanto sopra premesso, si confida all'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia il Pretore di Milano, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni contraria istanza e previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti e per la eventuale assunzione di sommarie informazioni, cosi giudicare:

1) accertare e dichiarare antisindacale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 legge 20.5.1970 n. 300 il comportamento della Società convenuta I.B.M. S.E.M.E.A. s.r.l. di Milano, via G. Fara, 35 denunciato nel presente atto e consistito, in particolare, nella sistematica

violazione degli artt. 7 Disc. Spec. parte 1a e 8 Disc. Spec. parte 3a del CCNL 18.1.1987 (e 17.1.1991) industria metalmeccanica privata in materia di diritti di informazione delle RSA sul lavoro straordinario, nonchè dell'accordo aziendale 16.11.1979 in tema di lavoro straordinario notturno e permessi non retribuiti di recupero, attuata negli stabilimenti di Milano, Segrate e Basiano;

2) conseguentemente ordinare alla I.B.M. S.E.M.E.A. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, la cessazione del denunciato comportamento antisindacale e la rimozione degli effetti.

A tale ultimo scopo si chiede fra l'altro, e con riserva di ulteriormente richiedere e dedurre in corso di causa:

2a) ordinare alla Società convenuta di informare preventivamente le RSA degli stabilimenti interessati sul lavoro straordinario richiesto, specificando nome e reparto dei lavoratori interessati e numero delle ore di prestazione straordinaria individualmente richiesta; accertare e dichiarare comunque la illegittimità e la nullità e la inesigibilità delle prestazioni di lavoro straordinario richieste in violazione di tale informazione (e fatti salvi in entrambi i casi le prestazioni straordinarie richieste, nei limiti del CCNL, in c.d. *Quota Esente*);

2b) accertare e dichiarare che l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario nella giornata di sabato, per i dipendenti che effettuano la c.d. "settimana corta", non può essere pretesa senza il preventivo accordo con le RSA degli

stabilimenti interessati (e fatto salvo il caso di prestazioni richieste in c.d. *Quota Esente*), e questo anche con specifico riferimento alle prestazioni richieste per "interventi di manutenzione riparazione e supporto, oltre a manutenzione stabili" riferite all'attività da svolgersi presso la clientela in adempimento dei contratti di assistenza, manutenzione e riparazione con la stessa conclusi; pena, in caso contrario, la illegittimità e nullità e la inesigibilità delle relative prestazioni;

2c) accertare e dichiarare che la informazione periodica consuntiva sul lavoro straordinario effettuato nel trimestre (o in altro periodo) precedente deve indicare per ogni lavoratore individuato con nome e cognome e reparto il numero di ore di prestazione straordinaria singolarmente effettuata, sia in *Quota Esente* che fuori detta quota, pena la illegittimità, nullità e inesigibilità delle relative prestazioni;

2d) dichiarare che il mancato recupero di una situazione di pareggio tra le ore di lavoro straordinario notturno disposte e le ore di permessi non retribuiti conseguentemente maturati in forza dell'accordo aziendale 16.11.1979 da parte dei lavoratori interessati, costituisce condizione impeditiva alla richiesta di ulteriori prestazioni di lavoro straordinario notturno fino all'avvenuto integrale recupero delle ore di permesso non retribuito maturate;

2e) ordinare comunque alla Società convenuta la pubblicazione della decisione di accoglimento del presente ricorso nei tre stabilimenti interessati (Milano, Segrate e Basiano), in luogo accessibile a tutti i dipendenti, per dieci giorni continuativi a partire da quella successivo alla notifica della decisione della presente causa; nonchè di pubblicare a proprie spese la medesima decisione sui seguenti quotidiani: Corriere della Sera, L'Unità e Il Manifesto.

3) Con provvedimento esecutivo per legge, e con vittoria di spese diritti ed onorari di causa.

4) Per le sommarie informazioni si indicano i signori: Alfio Riboni, Giovanni Sozzi e Reggiani Lucia, con riserva di indicare altre persone nel corso del giudizio.

Si chiede altresì che il sig. Pretore voglia disporre ogni ulteriore mezzo istruttorio utile e/o opportuno ai fini di causa, incluso fra gli altri l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla Società convenuta di produrre in giudizio i prospetti in suo possesso relativi alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei tre stabilimenti IBM di Milano, Segrate e Basiano nel periodo dal 1.1.1989 ad oggi e che già non risultino acquisiti agli atti di causa, nonchè ogni altro documento in suo possesso utile al giudizio, quali, ad es., i contratti di assistenza e di manutenzione - riparazione con la clientela, con particolare riferimento alle esigenze poste a fondamento delle richieste di prestazioni straordinario nella giornata di sabato.

Si producono:

1) lett. IBM 15.11.1990;

2) lett. FIM-FIOM-UILM a IBM 16.10.1990;

3) acc. aziendale 16.11.1979 e relativo accordo integrativo in pari data;

4) prospetto riepilogativo elaborato dalle RSA sulla base dei dati forniti dalla IBM sul lavoro straord. (diurno e nott., di sabato e festivo) negli anni dal 1980 al 1990;

5) prospetti sul lavoro straord. dal 1.1.1987 al 3° trim 1990 consegnati dalla IBM alle RSA;

6) Comunicazioni IBM sul lavoro straord. al sabato e risposte della RSA, periodo lug. 1990 - gennaio 1991;

7) corrispondenza tra la RSA e IBM (Direzione Rel. Industriali) sul lavoro straordinario notturno anni 1981 - 1990 (diffide della RSA sul mancato recupero dei permessi non retr. per straord. notturno e risposte della Soc.);

8) CCNL metalmeccanici privati 18.1.1987 (estratto).

Milano, 4.2.1991

avv. Iacopo Malagugini

avv. Mario Rezzi